

**DELIBERA REGIONALE 2001/2214 DEL 22/10/2001**

**CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO 9 APRILE 2001 CONCERNENTE LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E DI PREVENZIONE PER L'ERADICAZIONE DELLE INFEZIONI DI FLAVESCENZA DORATA NEI VIGNETI.**

Prot. n. (OMP/01/D1659AA)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
- il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con Regio Decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 31 maggio 2000 concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in particolare l'art.129, comma 1, che prevede per gli anni 2001, 2002 e 2003 stanziamenti per interventi strutturali e di prevenzione, tra gli altri, negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 100.522 del 9 aprile 2001 concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione di cui alla legge 388/2000 per l'eradicazione delle infezioni, tra le altre, di flavescenza dorata nei vigneti;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 100.654 del 3 maggio 2001 con il quale sono state ripartite fra le Regioni interessate le risorse, pari a complessive Lire 20 miliardi, stanziare per l'anno 2001 dalla predetta legge 388/2000;

Preso atto che le risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna con il decreto sopra citato ammontano a Lire 1.668.637.896 (EURO 861.779,55) e che dette risorse, con propria deliberazione di variazione di bilancio del 17 luglio 2001, n. 1386, esecutiva, sono state acquisite al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 ed iscritte nello stato di previsione della spesa sul capitolo 12029 "Contributi alle aziende per il miglioramento strutturale e la prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di "flavescenza dorata" negli impianti viticoli (art.129, comma 1, lett. d), legge 23 dicembre 2000, n. 388). Mezzi stat ali" NUOVA ISTITUZIONE;

Considerati:

- l'importanza delle produzioni vitivinicole nell'economia della regione Emilia-Romagna;
- il pericolo per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo regionali derivante dalla diffusione della flavescenza dorata per la gravità dei danni provocati dalla malattia;

Preso atto:

- che l'intero territorio della regione Emilia-Romagna è soggetto alla lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata ai sensi del DM 31 maggio 2000 sopra citato;
- che nelle zone dichiarate "focolaio di flavescenza dorata" dal Servizio Fitosanitario regionale con determinazione n. 1286 del 21/02/2001 è previsto, tra l'altro, l'obbligo per gli operatori agricoli, di

estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma;

- che gli interventi di estirpazione e reimpianto nei vigneti colpiti da flavescenza dorata possono essere ammessi a contributo ai sensi del DM 100.522/2001 sopra citato, anche se indicati ed accertati dalle Regioni anteriormente all'emissione del citato decreto di lotta obbligatoria;
- che l'art.1 del predetto DM 100.522/2001 consente alle Regioni di concedere contributi secondo le modalità indicate al punto 3. del medesimo art.1;

Ritenuto necessario definire, con valenza per l'intero territorio regionale, i criteri di attuazione delle misure previste dalla citata normativa nazionale in merito agli interventi di prevenzione di flavescenza dorata, nella formulazione di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni recante le norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, la titolarità del procedimento amministrativo relativo all'attuazione dei predetti interventi è posta in capo alle Province e alle Comunità Montane per il territorio di rispettiva competenza;

Richiamato il Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio in data 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, al quale si è data attuazione, fra l'altro, con deliberazione del Consiglio regionale n. 186 del 30 maggio 2001;

Richiamata, altresì, la L.R. 19 agosto 1996, n. 30 recante norme in materia di Programmi Speciali d'Area, in base alla quale sono stati attivati, tra gli altri, due distinti programmi d'area contenenti azioni a sostegno del settore viticolo;

Ritenuto di dover stabilire che gli aiuti di cui al presente atto non siano cumulabili, per le medesime superfici, con le forme di intervento previste dai predetti Reg. CE 1493/2000 e L.R. 30/1996;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta Regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, relativa al conferimento degli incarichi di Responsabilità di Servizio nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura;
- n. 1841 dell'11 settembre 2001 concernente l'attribuzione dell'incarico di responsabilità "ad interim" del Servizio Ragioneria e Credito alla Dirigente Amina Curti;

Dato atto dei sotto indicati pareri favorevoli espressi relativamente alla presente deliberazione ai sensi dell'art.4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della predetta deliberazione 2541/1995:

- dal Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale, Dr. Ivan Ponti, e dal Direttore generale Agricoltura, Dr. Dario Manghi, in merito alla regolarità tecnica e alla legittimità;
- dalla Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, Dott.ssa Amina Curti, in merito alla regolarità contabile;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

## DELIBERA

1. di porre in attuazione nel territorio dell'Emilia-Romagna, sulla base di quanto indicato in narrativa, l'intervento contributivo di durata triennale attivato dall'art.129, comma 1, della Legge 388/2000 a favore delle aziende viticole per gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione di infezioni di flavescenza dorata secondo le modalità previste dal DM 100.522 del 9 aprile 2001;
2. di approvare nella formulazione contenuta nell'Allegato al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale, i criteri attuativi dell'intervento;

3. di stabilire che gli aiuti di cui al presente atto non siano cumulabili, per le medesime superfici, con le forme di intervento previste dalla deliberazione consiliare n. 186/2001 attuativa del Reg. CE 1493/2000 nonché dalla L.R. 30/1996;
4. di dare atto che, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni recante le norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, la titolarità del procedimento amministrativo relativo all'attuazione degli interventi di cui al presente atto è posta in capo alle Province e alle Comunità Montane per il territorio di rispettiva competenza che provvederanno all'istruttoria delle domande pervenute, alla concessione degli aiuti e alla loro liquidazione nel rispetto dei criteri approvati con il presente atto;
5. di stabilire:
  - che le risorse assegnate alla Regione per l'anno 2001 con DM 100.654/2001 - pari a L. 1.668.637.896 (EURO 861.779,55) ed iscritte sul capitolo 12029 "Contributi alle aziende per il miglioramento strutturale e la prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di "flavescenza dorata" negli impianti viticoli (art.129, comma 1, lett. d), legge 23 dicembre 2000, n. 388). Mezzi statali" NUOVA ISTITUZIONE del bilancio per l'esercizio finanziario in corso - sono destinate alle domande di contributo per estirpazioni attestate dagli Ispettori fitosanitari con verbali datati entro il 12 novembre 2001;
  - che le suddette domande dovranno essere presentate alle Province e alle Comunità Montane territorialmente competenti entro e non oltre le ore 14 del 10 dicembre 2001;
  - che le Province e le Comunità Montane dovranno adottare gli atti di approvazione delle rispettive graduatorie entro il 30 aprile 2002 e trasmetterli alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario regionale - entro il 31 maggio 2002;
6. di stabilire che le domande favorevolmente istruite dagli Enti competenti e rimaste inavese per insufficiente disponibilità di risorse avranno priorità di finanziamento rispetto alle domande presentate su successive aperture di termini disposte ai sensi del seguente punto 7);
7. di stabilire che, ai fini dell'utilizzo delle ulteriori assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell'art.129 della Legge 388/2000 nonché delle risorse rimaste inutilizzate sulle singole assegnazioni, il Direttore Generale Agricoltura definirà con propri atti formali i tempi per la presentazione delle domande e per l'approvazione delle relative graduatorie con riferimento esclusivo alle estirpazioni attestate dagli Ispettori fitosanitari con verbali datati successivamente al 12 novembre 2001;
8. di stabilire che i riparti alle Province e alle Comunità Montane delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna saranno effettuati, con atti formali del Direttore Generale Agricoltura, sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie approvate dagli Enti medesimi;
9. di stabilire che le somministrazioni di cassa nei confronti dei suddetti Enti siano effettuate come segue:
  - a. 50% della somma ripartita contestualmente al riparto;
  - b. le successive erogazioni ed il saldo a presentazione da parte degli Enti di atti esecutivi di liquidazione ovvero di note con le quali il Presidente o il Dirigente incaricato per statuto degli Enti stessi attesta che sono stati adottati atti esecutivi di liquidazione per gli importi richiesti;
10. di dare atto che il Direttore Generale Agricoltura provvederà con proprio atto formale all'approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande, in tempi compatibili per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale contestualmente alla presente deliberazione;
11. di pubblicare la presente deliberazione, completa del relativo allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

## **ALLEGATO**

### **Criteri per la concessione dei contributi per l'attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.**

Ai fini dell'attuazione dell'intervento previsto dall'art.129, comma 1, della Legge 388/2000 e dal Decreto Ministeriale 100.522 del 9 aprile 2001, sono stabiliti i seguenti criteri.

## 1. Requisiti soggettivi ed oggettivi

1. I beneficiari dei contributi sono, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato, oppure i proprietari dello stesso, quando sia stata effettuata solo l'estirpazione senza reimpianto.
2. Sono ammesse a contributo le domande per estirpazioni in vigneti colpiti da flavescenza dorata in cui siano state rispettate le prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale, nonché le norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.
3. Sono ammesse al contributo domande che riguardano le estirpazioni ed i reimpianti di intere superfici vitate o porzioni di queste.
4. Nei casi di estirpazioni di piante sparse nel vigneto, il contributo è previsto solo in caso di rimpiazzo.
5. Sono ammesse al contributo domande che riguardano il rimpiazzo di almeno 100 (cento) piante sparse o la distruzione di almeno 200 (duecento) barbatelle in vivaio. Qualora il numero di piante estirpate o di barbatelle distrutte sia inferiore alle suddette soglie, l'eventuale domanda dovrà essere presentata quando, considerando complessivamente le estirpazioni o le distruzioni effettuate, dette soglie siano effettivamente raggiunte.
6. Le estirpazioni effettuate per infezioni di flavescenza dorata ed i corrispondenti reimpianti devono essere effettuati nell'ambito del medesimo intervento contributivo. Il contributo di cui ai presenti criteri non è cumulabile con il regime di aiuti previsto nella deliberazione consiliare n. 186/2001, attuativa del Regolamento CE 1493/1999, nonché con i finanziamenti di cui alla L.R. 30/1996, relativa ai Programmi d'area, qualora le superfici interessate siano le medesime.

## 2. Adempimenti nei casi di reimpianto e di rimpiazzo

1. Il reimpianto di superfici estirpate non è obbligatorio e, se effettuato, deve avvenire entro i due anni legali successivi alla data del verbale degli Ispettori fitosanitari attestante l'estirpazione. Il reimpianto deve essere effettuato utilizzando barbatelle garantite esenti da infezioni, in base alle vigenti norme fitosanitarie, in particelle in cui non risultino piante infette e purché situate nella stessa zona tipica di produzione.
2. Il reimpianto non deve comportare aumento di superfici, anche se realizzato in aree diverse da quelle di estirpazione.
3. Il rimpiazzo di piante sparse estirpate nel vigneto deve essere effettuato entro l'anno legale successivo alla data del verbale degli Ispettori fitosanitari attestante l'estirpazione, utilizzando barbatelle garantite esenti da infezioni, in base alle vigenti norme fitosanitarie.

## 3. Parametri per la quantificazione del contributo

1. Spesa finanziabile:
  - fino a L. 4.000.000 (EURO 2.065,83) per ettaro, per l'estirpazione senza reimpianto;
  - fino a L. 30.000.000 (EURO 15.493,71) per ettaro, per l'estirpazione ed il reimpianto;
  - fino a L. 5.000 (EURO 2,58) per pianta, per il rimpiazzo di piante sparse nel vigneto;
  - fino a L. 2.500 (EURO 1,29) per la distruzione di barbatelle in vivaio.

Trattandosi di intervento pluriennale, i predetti limiti di spesa potranno essere adeguati in conseguenza di successive determinazioni assunte dal Ministero in relazione al verificarsi di notevoli variazioni di costi.

2. Ai fini della determinazione della spesa finanziabile si applicano i seguenti criteri:
  - per ettaro: quando gli interventi di estirpazione e di reimpianto interessano l'intera superficie vitata, così come definita nel decreto 26 luglio 2000 "Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate", o una sua parte;

- per pianta: quando il rimpiazzo interessa piante sparse estirpate nel vigneto;
  - per barbatella: quando l'intervento interessa la distruzione di barbatelle in vivaio.
3. L'entità del contributo è fissata nel 60% della spesa accertata sulla base della rendicontazione presentata, fermi restando i limiti massimi di spesa finanziabile sopra stabiliti.

#### **4. Criteri di priorità da applicare per la formulazione delle graduatorie**

1. La priorità nella graduatoria è attribuita all'azienda che ha diritto al contributo di maggiore entità.
2. Nei casi in cui la medesima azienda abbia effettuato interventi di estirpazione e di reimpianto di intere superfici vitate o porzioni di queste, rimpiazzo di piante sparse e distruzione di barbatelle, la posizione in graduatoria è determinata sulla base dell'entità complessiva del contributo.
3. A parità di entità di contributo la priorità è attribuita all'azienda con superficie vitata complessiva inferiore.

#### **5. Presentazione delle domande**

1. Le domande per l'accesso ai contributi a valere sulla assegnazione disposta in favore della Regione Emilia-Romagna con DM 100.654 del 3 maggio 2001 pari a L. 1.668.637.896 (EURO 861.779,55) devono riferirsi alle estirpazioni attestate dagli Ispettori fitosanitari con verbali datati entro il 12 novembre 2001.
2. Tali domande devono pervenire, direttamente o a mezzo posta con raccomandata AR, entro e non oltre le ore 14 - del 10 dicembre 2001, a pena di inammissibilità, alla Provincia o alla Comunità Montana competente per il territorio in cui è ubicato il vigneto.
3. Qualora la domanda si riferisca a superfici vitate ricadenti in più ambiti territoriali, il soggetto richiedente dovrà presentare un'unica domanda, relativa all'intervento complessivo, all'Ente nel cui territorio ricade la superficie vitata aziendale di maggiore entità.

#### **6. Documentazione della domanda**

1. Le domande dovranno essere redatte secondo la modulistica approvata con determinazione del Direttore Generale Agricoltura.
2. Alla domanda dovrà essere allegata:
  - a. la documentazione relativa alle estirpazioni effettuate (copia dei verbali di accertamento delle estirpazioni, redatti dagli Ispettori fitosanitari);
  - b. la documentazione relativa alla superficie vitata aziendale complessiva (comprensiva della superficie interessata dall'estirpazione);
  - c. la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali (scala 1:2000) relativi agli interventi di estirpazione, reimpianto e rimpiazzo per i quali viene presentata domanda di contributo;
  - d. la copia conforme all'originale della documentazione comprovante il titolo di conduttore o di proprietario del vigneto, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente attestante la sussistenza di tali titoli.
3. Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione allegando, in sostituzione, una dichiarazione in cui vi è fatto specifico riferimento.
4. Tutti i documenti comprovanti fatti, stati e qualità dichiarati sul modulo di domanda per i quali non sia possibile l'accertamento d'ufficio ed eventuali altri documenti necessari in fase di istruttoria o di liquidazione, dovranno essere presentati successivamente dai soggetti richiedenti ammessi a contributo su richiesta dell'Amministrazione competente. Nel caso in

cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione allegando, in sostituzione, una dichiarazione in cui vi è fatto specifico riferimento.

5. La documentazione relativa alle spese sostenute per l'estirpazione e, qualora alla data di presentazione della domanda siano già stati effettuati reimpianti o rimpiazzi, anche quella relativa alle spese corrispondenti, deve essere presentata alla stesso Ente presso il quale è stata presentata la domanda di contributo.
6. Tale documentazione, da produrre entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, è costituita dalle fatture debitamente quietanzate, in originale o in copia conforme all'originale, relative agli acquisti effettuati ed alle lavorazioni eseguite mediante contoterzisti, accompagnate da un'apposita dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla ditta fornitrice comprovante l'avvenuto pagamento, oppure da bonifico bancario. Per le opere realizzate con l'impiego di manodopera o mezzi aziendali, le spese dovranno essere documentate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente. Le spese di estirpazione devono essere distinte da quelle di reimpianto o rimpiazzo. Nei casi in cui alla data di presentazione della domanda non siano stati effettuati né reimpianti né rimpiazzi, il beneficiario, al termine delle operazioni di reimpianto e rimpiazzo - da effettuare entro i termini previsti per la loro realizzazione - deve presentare all'Amministrazione competente la domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione presentando la relativa documentazione di spesa.
7. Per la verifica della congruità della spesa ammissibile si fa riferimento al "prezzario dell'azienda agricola" approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente edizione.

## 7. Adempimenti procedurali

1. Le Province e le Comunità Montane devono provvedere ai seguenti adempimenti:
  - a. nominare il Responsabile del procedimento;
  - b. predisporre, su supporto cartaceo e informatico, l'elenco delle domande pervenute, da trasmettere alla Regione - Servizio Fitosanitario regionale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
  - c. effettuare l'istruttoria finalizzata ad accertare che il soggetto richiedente sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;
  - d. approvare con atto formale la graduatoria dei beneficiari e trasmettere l'atto stesso alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario regionale.

Per quanto concerne la prima attuazione dell'intervento sono fissati i seguenti termini:

- approvazione della graduatoria: entro il 30 aprile 2002;
- trasmissione alla Regione: entro 31 maggio 2002;

- a. concedere i contributi ai soggetti utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle risorse ripartite dalla Regione;
- b. liquidare i contributi in unica soluzione, previo accertamento nel caso di reimpianto o rimpiazzo.

L'accertamento della realizzazione dei reimpianti e dei rimpiazzi sarà effettuato verificando che siano stati rispettati gli adempimenti previsti al precedente punto 2.

In sede di accertamento, il soggetto beneficiario deve mettere a disposizione tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa, che venga ritenuta necessaria.

- a. applicare, nei confronti delle aziende che non hanno realizzato il reimpianto ed il rimpiazzo come stabilito al punto 2. quanto previsto dall'art.18 della L. R. 15/1997.

## **8. Riparto delle risorse finanziarie alle Province e alle Comunità Montane**

1. Il riparto fra gli Enti territoriali competenti è effettuato sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie formalmente approvate dagli Enti medesimi, nei limiti delle assegnazioni disposte in favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art.129 della L. 388/2001.
2. Al riparto provvede il Direttore Generale Agricoltura con proprio atto formale.
3. Per la prima attuazione dell'intervento sono destinate L. 1.668.637.896. (EURO 861.779,55).
4. Le risorse derivanti da successive assegnazioni disposte dallo Stato in favore della Regione Emilia-Romagna ovvero da economie comunque realizzate saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento delle domande rimaste inevase sulle graduatorie precedentemente approvate.
5. Le risorse attribuite a ciascuno degli Enti territorialmente competenti saranno erogate agli Enti stessi come segue:
  - a. 50% contestualmente al riparto;
  - b. le successive erogazioni ed il saldo a presentazione da parte degli Enti di atti esecutivi di liquidazione ovvero di note con le quali il Presidente o il Dirigente incaricato per statuto degli Enti stessi attesta che sono stati adottati atti esecutivi di liquidazione per gli importi richiesti.